

**CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE FRA I
COMUNI DI CILAVEGNA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, PARONA,
ROBBIO E VELEZZO LOMELLINA DENOMINATA "ALTA LOMELLINA"**

= * = * =

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **XXX** del mese di **XXX**, nella sede municipale sita in **CILAVEGNA**

FRA

il **COMUNE** di **CILAVEGNA**, con sede in largo **G. Marconi**, 3, P.I. 00470780180, rappresentato dal Sindaco pro tempore avv. **Giuseppe COLLI**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**

E

il **COMUNE** di **CERETTO LOMELLINA**, con sede in via dell'Agogna, 1, P.I. 06955791006, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. **Giovanni CATTANEO**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**;

il **COMUNE** di **CERGNAGO**, con sede in via Roma, 8, P.I. 00493380182, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. **Marco BAGNOLI**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**;

il **COMUNE** di **PARONA**, con sede in piazza Signorelli, 1, P.I. 00531220184, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. **Marco LORENA**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**;

il **COMUNE** di **ROBBIO**, con sede in piazza Libertà, 2, P.I. 00453660185, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. **Roberto FRANCESE**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**;

il **COMUNE** di **VELEZZO LOMELLINA**, con sede in via Roma, 14, P.I. 01083310183, rappresentato dal Sindaco pro tempore **Raffaele Marco MARINI**, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. **XX** del **XX.XX.2017**;

PREMESSO CHE

- ⇒ l'art. 1, c. 2, della L. 7/3/1986, n°. 65, stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- ⇒ l'art. 6, c. 3, della L.R. 1/4/2015, n°. 6, stabilisce che gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla L.R. 6/2015 medesima;
- ⇒ le Amministrazioni Comunali di CILAVEGNA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, PARONA, ROBBIO e VELEZZO LOMELLINA intendono avvalersi della facoltà prevista, in particolare, dall'art. 1, c. 2, della L. 7/3/1986, n°. 65, di cui sopra,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

SEZIONE I **NORME GENERALI**

Articolo 1 **ISTITUZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

E' istituito fra i Comuni di CILAVEGNA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, PARONA, ROBBIO e VELEZZO LOMELLINA, ai sensi dell'art. 1, c. 2, della L. 7/3/1986, n°. 65, e dell'art. 6, c. 3, della L.R. 1/4/2015, n°. 6, il Servizio Associato di Polizia Locale, al fine di assicurare maggiore efficienza e funzionalità nell'espletamento delle funzioni di Polizia Locale.

L'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella presente convenzione e da quelle delle Leggi vigenti in materia.

Articolo 2 COMPETENZA TERRITORIALE

L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del territorio dei Comuni aderenti alla convenzione ed indicati nell'art. 1.

Articolo 3 FUNZIONI

Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale provvede allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalle Leggi vigenti in materia e dalle direttive della Conferenza dei Sindaci, privilegiando la prevenzione e l'educazione del cittadino; in particolare:

- ⇒ vigila sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti emanati dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, procedendo all'accertamento delle relative violazioni ed irrogando, ove competente, le relative sanzioni, con particolare riferimento a quelle concernenti la Polizia Urbana, Rurale, Tributaria e Mortuaria, l'Edilizia, il Commercio su Aree Private e su Aree Pubbliche, i Pubblici Esercizi e le attività ricettive, l'Igiene e la Sanità Pubblica e la tutela ambientale;
- ⇒ esercita le funzioni di Polizia Giudiziaria, di Polizia Stradale ed ausiliarie di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 5, c. 1, della L. 7/3/1986, n°. 65;
- ⇒ presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta nell'interesse dei Comuni associati;
- ⇒ presta opera di soccorso nelle pubbliche calamità e nei disastri, nonché in caso di privato infortunio e collabora ai servizi ed alle operazioni di Protezione Civile di competenza del Comune in generale;
- ⇒ svolge le funzioni di cui all'art. 13 della L.R. 1/4/2015, n°. 6.

Articolo 4 ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA

Ai fini organizzativi e di coordinamento su tutto il territorio interessato, la dipendenza funzionale del Servizio Associato di Polizia Locale è attribuita al Sindaco del Comune di CILAVEGNA come Comune capofila.

A tale scopo il predetto Sindaco, sentiti il Sindaco del Comune di CERETTO LOMELLINA, il Sindaco del Comune di CERGNAGO, il Sindaco del Comune di PARONA, il Sindaco del Comune di ROBBIO ed il Sindaco del Comune di VELEZZO

LOMELLINA, impartisce le direttive al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale e vigila sul buon andamento e sull'imparzialità del servizio nel rispetto delle Leggi vigenti in materia.

Compete al Sindaco del Comune capofila la nomina del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale con proprio provvedimento motivato, sentiti il Sindaco del Comune di CERETTO LOMELLINA, il Sindaco del Comune di CERGNAGO, il Sindaco del Comune di PARONA, il Sindaco del Comune di ROBBIO ed il Sindaco del Comune di VELEZZO LOMELLINA, nonché la nomina di un Addetto al Coordinamento e Controllo nell'ambito del personale del Servizio Polizia Locale del Comune capofila, che, in accordo con il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, svolga le seguenti funzioni:

- ⇒ pianificazione e programmazione dei servizi congiunti in tutto il territorio dei Comuni associati;
- ⇒ controllo e verifica di quanto previsto al punto precedente;
- ⇒ sostituzione del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, se ed in quanto previsto dalla vigente normativa di legge, in caso di assenza di quest'ultimo per ferie o malattia.

Articolo 5

RAPPORTI FRA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Ciascun Sindaco esercita le funzioni di Polizia Locale di cui all'art. 3 attraverso il Sindaco del Comune capofila, fatto salvo il caso in cui si debbano adottare ed eseguire ordinanze contingibili ed urgenti.

Ogni struttura interna dei Comuni associati curerà i rapporti direttamente con il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale e non con i singoli addetti.

Articolo 6

DOTAZIONE ORGANICA

La dotazione organica del Servizio Associato di Polizia Locale è la risultante della sommatoria delle dotazioni organiche dei Servizi di Polizia Locale di ciascun Comune associato.

Ciascun Comune per l'istituzione del Servizio Associato di Polizia Locale mette a disposizione il personale attualmente in servizio, nonché le rispettive attrezzature ed i rispettivi veicoli.

Il personale del Servizio Associato di Polizia Locale conserva il proprio rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.

Articolo 7 **FIGURE PROFESSIONALI**

Fermo restando il sistema di classificazione del personale determinato dai CC.CC.NN.LL. vigenti, il personale del Servizio Associato di Polizia Locale è ulteriormente classificato, ai fini organizzativi interni, secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 del R.R. 29/10/2013, n° 4.

Articolo 8 **RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale medesimo.

Svolge attività di ricerca, di studio e di elaborazione di piani e di programmi, che richiedono un'elevata specializzazione professionale e tecnico-operativa; in particolare, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- ⇒ provvede al controllo ed alla verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta, rispondendo degli stessi;
- ⇒ cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi, firmandone le relative proposte;
- ⇒ cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con l'Arma dei Carabinieri e con le altre Forze di Polizia;
- ⇒ esprime pareri e formula proposte su atti, interventi, progetti, programmi e provvedimenti di competenza dei Comuni associati e riguardanti la circolazione stradale;
- ⇒ firma gli atti amministrativi di sua competenza;
- ⇒ segnala al Sindaco del Comune capofila i fatti e le situazioni atti al miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del Servizio Associato di Polizia Locale;
- ⇒ provvede a quant'altro previsto in relazione ai compiti istituzionali demandati dalla L. 7/3/1986, n° 65, dalla L.R. 1/4/2015, n° 6, e dalle altre disposizioni di Legge vigenti in materia;

- ⇒ partecipa, ove necessario, alle riunioni della Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati e cura i rapporti con la medesima;
- ⇒ pone in essere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli obiettivi fissati dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni associati, come meglio specificati dalle direttive del Sindaco del Comune capofila;
- ⇒ sovrintende all'organizzazione dell'orario di servizio, attuando la massima flessibilità nell'articolazione dello stesso e trasmettendone relativa informativa agli uffici comunali per conoscenza.

Articolo 9 **AGENTE DI POLIZIA LOCALE**

Svolge attività professionale con l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative inerenti alle funzioni di Polizia Locale, quali specificatamente previste dalla L. 7/3/1986, n°. 65, e dalla L.R. 1/4/2015, n°. 6.

Svolge interventi di vigilanza, quali controllo, prevenzione e repressione, nell'ambito degli ordini di servizio impartiti dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, collaborando con questo alla realizzazione degli interventi e dei programmi.

Cura il corretto uso e la manutenzione degli strumenti operativi, ivi compresi gli autoveicoli e quant'altro assegnato al Servizio Associato di Polizia Locale.

Articolo 10 **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

Per l'espletamento dei compiti di istituto il Servizio Associato di Polizia Locale è organizzato secondo criteri di economicità, efficienza e funzionalità, avuto riguardo dei flussi della popolazione e delle caratteristiche del territorio.

Su disposizione del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, sentito il Sindaco del Comune capofila, potrà essere istituito un servizio di sportello nei Comuni associati, anche mediante sistemi informatici, al fine di assicurare adeguati servizi alla collettività.

Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, sentito il Sindaco del Comune capofila, emana le disposizioni organizzative per l'eventuale attività di sportello presso i Comuni associati, secondo le necessità del caso e previa adeguata informazione alla collettività medesima.

Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, sentito il Sindaco del Comune capofila, dispone l'assegnazione degli incarichi, tenendo conto delle

attitudini personali, dei criteri di capacità e preparazione professionali e del titolo di studio.

All'interno del Servizio Associato di Polizia Locale è fatto comunque salvo il principio della piena flessibilità, interscambiabilità e mobilità delle funzioni, nel rispetto della Categoria professionale di appartenenza.

Articolo 11

SERVIZI ESTERNI DI POLIZIA LOCALE

Il personale addetto al Servizio Associato di Polizia Locale svolge ordinariamente le proprie funzioni nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 7/3/1986, n°. 65, il personale può svolgere fuori dall'ambito territoriale i seguenti incarichi:

- ⇒ missioni esterne di collegamento e di rappresentanza, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale;
- ⇒ operazioni esterne di Polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio intercomunale di cui all'art. 1;
- ⇒ missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e Servizi in particolari occasioni stagionali od eccezionali, previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le Amministrazioni interessate ed autorizzazione del Sindaco del Comune capofila, e di esse va data previa comunicazione al Prefetto.

Articolo 12

SEDE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Presso il SERVIZIO 5 - POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TUTELA AMBIENTALE del Comune di CILAVEGNA, sito in CILAVEGNA, via C. Cavour, 25, è istituita la sede del Servizio Associato di Polizia Locale, che garantisce il contatto continuo con gli operatori del servizio esterno per le comunicazioni, direttive, emergenze ed interrogazioni.

Articolo 13

ARMI

Il personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale può essere autorizzato dai Consigli Comunali dei Comuni associati ad essere dotato di armi. Un apposito regolamento disciplinerà l'uso delle armi da parte del personale stesso.

Ove armato, il personale appartenente al Servizio Associato di Polizia Locale è autorizzato al porto dell'arma in dotazione in tutti i Comuni associati.

Articolo 14 **ORARIO DI SERVIZIO**

L'attività del Servizio Associato di Polizia Locale nei Comuni associati sarà resa secondo i più opportuni accordi fra il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale ed il relativo Sindaco, sentito il Sindaco del Comune capofila.

Il Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale sarà presente presso i Comuni associati in caso di necessità e comunque quando sia necessario per conferire con il Sindaco, con il Segretario comunale o con gli Amministratori Comunali per verificare l'andamento del servizio (il giorno verrà concordato fra le parti interessate).

L'orario di effettuazione dei turni di lavoro è stabilito dal Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, secondo le disposizioni di natura generale dettate dal Sindaco del Comune capofila ed è comunicato per conoscenza agli uffici comunali.

Articolo 15 **SERVIZI A RICHIESTA INDIVIDUALE**

Il Servizio Associato di Polizia Locale può effettuare, compatibilmente con le esigenze istituzionali del Servizio Associato di Polizia Locale stesso, servizi per conto e su richiesta di privati.

Tali servizi medesimi possono riguardare solamente compiti analoghi od uguali a quelli delle funzioni istituzionali della Polizia Locale, secondo le disposizioni di Legge vigenti.

Per i servizi di cui sopra gli interessati devono avanzare richiesta scritta al Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale ed hanno l'obbligo di sostenere gli oneri relativi alle indennità, alle spese ed a quant'altro dovuto per l'esecuzione dei servizi stessi.

Le tariffe dei sopraccennati servizi sono determinate, su proposta del Responsabile del Servizio Associato di Polizia Locale, con provvedimento del

Sindaco del Comune capofila, sentiti il Sindaco del Comune di CERETTO LOMELLINA, il Sindaco del Comune di CERGNAGO, il Sindaco del Comune di PARONA, il Sindaco del Comune di ROBBIO ed il Sindaco del Comune di VELEZZO LOMELLINA e sono sottoposte ad aggiornamento annuale.

SEZIONE II **RAPPORTI ECONOMICI FRA I COMUNI ASSOCIATI**

Articolo 16 **CRITERI DI RIPARTO DELLE SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL** **SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

I criteri di riparto delle spese derivanti dalla gestione del Servizio Associato di Polizia Locale sono rimessi a successivi atti delle Giunte Comunali dei Comuni associati.

Articolo 17 **PROVENTI DA SANZIONI IRROGATE DAGLI APPARTENENTI AL** **SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE**

I proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni ad opera degli appartenenti al Servizio Associato di Polizia Locale sono introitati da ciascun Comune associato.

Articolo 18 **DURATA E CAUSE DI SCIoglimento**

La presente Convenzione entra in vigore l'1/4/2017, ha validità fino al 31/12/2019 ed è rinnovabile.

La presente Convenzione può essere risolta:

- ⇒ per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consigliari adottati dalle Amministrazioni Comunali di CILAVEGNA, CERETTO LOMELLINA, CERGNAGO, PARONA, ROBBIO e VELEZZO LOMELLINA;
- ⇒ per recesso unilaterale di una delle sei Amministrazioni Comunali convenzionate mediante un preavviso scritto, che dovrà essere inoltrato al Comune capofila con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto alla data di recesso proposta e successiva deliberazione consigliare.

per il Comune di CILAVEGNA

avv. Giuseppe COLLI

per il Comune di CERETTO LOMELLINA

dott. Giovanni CATTANEO

per il Comune di CERGNAGO

dott. Marco BAGNOLI

per il COMUNE di PARONA

dott. Marco LORENA

per il COMUNE di ROBBIO

dott. Roberto FRANCESE

per il COMUNE di VELEZZO LOMELLINA

Raffaele Marco MARINI